



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL SINDACO

28 settembre 2023

Oggetto: designazione della Signora Alessia Maurina e del Signor Michele Mussi, per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "Padre Odore Nicolini" di Pieve di Bono.

IL SINDACO

Rilevato che il Servizio politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, con comunicazione pervenuta il 26 luglio 2023, prot. del Comune 7314, ha segnalato che il prossimo 22 ottobre 2023 scade il Consiglio di Amministrazione dell'APSP "Padre Odore Nicolini" di Pieve di Bono, ed al fine della sua ricostituzione, la Provincia è tenuta a chiedere le designazioni agli enti competenti, secondo le disposizioni contenute nello Statuto della stessa APSP.

Rilevato che l'art. 8 dello Statuto citato, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 17 maggio 2017, stabilisce, tra l'altro, che: "(...) *Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento, su designazione motivata di un membro ciascuno per i seguenti Comuni fondatori: Bersone, Daone e Praso ora Valdaone; Pieve di Bono e Prezzo ora Pieve di Bono-Prezzo; Lardaro e Roncone ora Sella Giudicarie.*

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed un'adeguata proporzione di genere all'interno del Consiglio di Amministrazione, le designazioni saranno concertate tra i tre Comuni.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come Consiglieri della nuova Azienda".

Rilevato che la comunicazione provinciale ha segnalato la necessità di provvedere alle designazioni, corredandole di:

- 1) *curricula* dei prescelti,
- 2) dichiarazioni di disponibilità all'assunzione della carica,
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconfondibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e l'eventuale elencazione di

incarichi e cariche sia ricoperti attualmente, sia assunti nei tre anni precedenti, oltre che delle condanne penali.

Rilevato ancora che l'art. 9 dello Statuto APSP "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono, stabilisce che "*I Consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.*

Per quanto attiene alla dizione "competenza ed esperienza" si reputa corretto intendere quella comprovata da elementi oggettivi e quindi dimostrabile attraverso lo svolgimento di un'attività a titolo professionale oppure lo svolgimento di un mandato istituzionale di durata almeno triennale, pertinenti con almeno uno dei su citati servizi", e come precisa la comunicazione provinciale le persone designate non devono rientrare in alcuna delle condizioni ostante o delle cause di incompatibilità elencate nel DP reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L; entro la seduta di insediamento, gli amministratori devono produrre le certificazioni circa l'insussistenza di tali cause.

Rilevato che inoltre ancora si deve applicare anche il divieto per le pubbliche amministrazioni (così come individuate dall' art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001), di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche retribuite in organi di governo delle amministrazioni. In tal caso, i designati eserciteranno la propria carica a titolo gratuito.

Ritenuto di procedere alle designazioni richieste considerando anche le disposizioni in materia stabilite dallo Statuto e dal Consiglio Comunale;

Rilevato che gli artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale, disciplinano la nomina dei rappresentanti del Comune come segue:

"Articolo 33-Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta al Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine, assicurando un'adeguata pubblicità preventiva per la presentazione di eventuali candidature;
 - b) della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
 - c) della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
 - d) della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconferibilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;

Articolo 34-Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconferibilità o altre cause ostante siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostante al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso

enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. “

Rilevato che gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. L.R. 3 maggio 2018, n. 2, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 novembre 2020, prevedono i seguenti criteri:

per le nomine e le designazioni

- a) ispirazione ai principi ed alle disposizioni in materia di nomine fissati agli articoli 32, 33, 34 dello Statuto comunale;
- b) qualificazione professionale: preferibilmente competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda ed Istituzione;
- c) conoscenza delle problematiche comunali: i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli residenti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell'attività dell'Ente, Azienda od Istituzione. Tali requisiti potranno essere documentati mediante curriculum indicante attività svolte in ambito culturale sociale e/o professionale;
- d) ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rappresenta.

per la revoca:

- a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative;
- b) quando non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento politico-amministrativo sottoscritto in sede di nomina;
- c) quando non intervengano a nr. 3 (TRE) sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente senza giustificato motivo.

per la decadenza:

- a) per perdita dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere comunale o la specifica funzione oggetto della nomina.

Evidenziato in merito a quanto sopra che il Sindaco, ha individuato personalmente due persone che ritiene particolarmente adatte a rappresentare la collettività che fino all'istituzione del Comune di Sella Giudicarie che fino a prima della fusione si identificavano nella popolazione del Comune di Roncone e nella popolazione del Comune di Lardaro.

Evidenziato che dette persone hanno depositato agli atti i curriculum personali ove risultano i requisiti di esperienza che al Sindaco paiono adeguati allo scopo, ed in particolare che tali persone sono

- il Signor Michele Mussi, che ha maturato esperienza professionale indiretta ma approfondita riguardante le attività delle pubbliche amministrazioni locali, legato alla collettività facente capo al preesistente Comune di Roncone,
 - la Signora Maurina Alessia, che ha maturato esperienza in materia di Servizi sociali e gestione aziendale in attività lavorativa presso una nota Cooperativa Sociale, e nella quale più di due anni addietro ha svolto anche funzione di amministrazione, legata per origine collettività facente capo al preesistente Comune di Lardaro,
- Evidenziato che entrambe le persone hanno prodotto, insieme ai curricula, dichiarazioni, in base ai facsimili predisposti dal competente e sopra citato servizio provinciale, e che andranno inviati allo Stesso, nelle quali non risultano cause ostative alla nomina e quindi all'attuale preliminare designazione, ed in particolare
- la documentazione trasmessa dal Signor Michele Mussi, pervenuta il 22 settembre 2023 e registrata al protocollo il 26 settembre 2023, al n. 9461;
 - la documentazione trasmessa dalla Signora Alessia Maurina, pervenuta il 25 settembre 2023 e registrata al n. prot. 9469.

Ritenuto rispetto alle condizioni previste dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 novembre 2021, dove è previsto che ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, di applicare tale disposizione considerando già sufficienti le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine ai requisiti, richiesta dalla Provincia, ma di richiedere comunque agli stessi designati che producano appena designati una dichiarazione di essere consapevoli dell'obbligo di conformarsi agli indirizzi dell'amministrazione.

Precisato che la disponibilità alla carica è già stata segnalata personalmente al Sindaco dagli interessati, tant'è che hanno trasmesso la documentazione già pervenuta ai fini della nomina, e andrà comunque espressa formalmente dai designati, ai fini della nomina di competenza provinciale;

Visto l'art. 60, comma 8, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che attribuisce al Sindaco la nomina, la designazione, e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni

DECRETA

1. di designare per la nomina a membri del Consiglio di amministrazione dell'APSP "Padre Odore Nicolini" di Pieve di Bono,
 - la Signora Alessia Maurina nata il 29 giugno 1981 e residente a Sella Giudicarie
 - il Signor Michele Mussi, nato il 29 agosto 1997 e residente a Sella Giudicarie.
2. di prendere atto è prevista una durata in carica di 5 anni.
3. di precisare che i designati sono tenuti ad esercitare la propria attività conformandosi agli indirizzi espressi dall'amministrazione e alle linee di indirizzo politico amministrativo del Comune, e quindi la trasmissione della designazione avverrà non appena assolto l'onere di dichiarare il proprio impegno ad operare appunto conformandosi agli indirizzi espressi dall'amministrazione e alle linee di indirizzo politico amministrativo del Comune.

Inoltre i designati dovranno produrre una dichiarazione di disponibilità all'assunzione della carica, da trasmettersi alla Provincia.

4. che la presente designazione sia trasmessa alla Provincia Autonoma di Trento per la nomina.

Si dà evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso il presente atto sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Franco Bazzoli